

REGOLAMENTO (CEE) N. 1159/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****recante sospensione degli acquisti di intervento di latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi gli acquisti d'intervento di latte scremato in polvere fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare istituito dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; che il regolamento (CEE) n. 1362/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3493/88⁽⁶⁾, reca le relative modalità di applicazione;

considerando che è soddisfatta la condizione posta dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/87 per la sospensione degli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che è pertanto d'uopo decidere di sospendere tali acquisti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, sono sospesi in tutta la Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 22.